



COMUNE DI NAPOLI

Area Ambiente

Servizio Tutela dell'Ambiente, della Salute e del Paesaggio

ORDINANZA SINDACALE

Prot n. 7 del 22/08/2024

OGGETTO: Divieto temporaneo di balneazione nelle aree marino costiere, per il punto identificato con codice IT015063049010 denominato “Donn'Anna” per il punto identificato con codice IT015063049011 denominato “Lungomare Caracciolo” per il punto identificato con codice IT015063049014 denominato “Pietrarsa” per il punto identificato con codice IT015063049015 denominato “Via Partenope”

IL SINDACO

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 128 del 19.03.2024 sono state individuate, ai sensi del D.L.vo n. 116 del 30 maggio 2008 e del relativo Decreto Interministeriale del 30 marzo 2010, modificato dal D.M. del 19 aprile 2018, attuativo del succitato D.Lg.vo 116 del 2008, le classi di qualità delle acque destinate all'uso balneare per l'anno 2024 e i relativi punti di campionamento per la stagione balneare 2024 (Allegato A);

- con ordinanza sindacale n. 232 del 05.04.2024 si è ordinato il divieto per le acque non adibite alla balneazione ad inizio della stagione balneare (1° maggio/ 30 settembre 2024) in conformità a quanto stabilito dall'apposito provvedimento regionale, nonché per le acque di balneazione permanentemente vietate ricadenti nel territorio della Città di Napoli, e le acque di balneazione 2024, di cui alla Rete di monitoraggio (Allegato A);

- con ordinanza Sindacale n. 276 del 30.04.2024, a seguito della nota dell'ARPA Campania prot.n.26166/2024 del 25.04.2024, in atti PG/388406 del 29.04.2024 che ha comunicato la riammissione alla balneazione del tratto marino costiero denominato Pietrarsa codice IT015063049014, è stata revocata l'ordinanza sindacale n. 232 del 05.04.2023 individuando le aree marino costiere non idonee alla balneazione 2024 per inquinamento in conformità alla tabella “B” allegata alla DGRC n. 128 del 19.03.2024.

Considerato che:

- l'ARPAC, con nota prot. n. 52400/2024 acquisita al PG/721686 del 22.08.2024, ha comunicato che:

in relazione al punto identificato con codice IT015063049010 denominato “Donn'Anna” :

“Il giudizio risultante dall'applicazione dei criteri di cui art. 4 DM 30.3.2010 attuativo del d.lgs 116/08 e dai risultati delle analisi effettuate dallo scrivente Dipartimento Provinciale ARPAC su campione prelevato nell'acqua di balneazione di seguito specificata appartenente al litorale di codesto Comune relative al giorno 20 del mese di agosto anno 2024, è sfavorevole e pertanto la **BALNEAZIONE è DA VIETARSI**, fino anuova comunicazione, lungo il tratto specificato:

ID_AREA_BAL (Codice Identificativo Area di Balneazione)	IT015063049010	
COORDINATE GEOGRAFICHE del tratto di acqua di balneazione		
LONGITUDINE		LATITUDINE
Sistema di riferimento: WGS84		Sistema di riferimento: WGS84
Inizio	14,21211	40,81733
Fine	14,21687	40,82209
Lunghezza in metri	1347	

in relazione al punto identificato con codice **IT015063049011** denominato “**Lungomare Caracciolo**” :
“Il giudizio risultante dall’applicazione dei criteri di cui art. 4 DM 30.3.2010 attuativo del d.lgs 116/08 e dai risultati delle analisi effettuate dallo scrivente Dipartimento Provinciale ARPAC su campione prelevato nell’acqua di balneazione di seguito specificata appartenente al litorale di codesto Comune relative al giorno 20 del mese di agosto anno 2024, è **sfavorevole** e pertanto la **BALNEAZIONE è DA VIETARSI**, fino a nuova comunicazione, lungo il tratto specificato:

ID_AREA_BAL (Codice Identificativo Area di Balneazione)	IT015063049011	
COORDINATE GEOGRAFICHE del tratto di acqua di balneazione		
	LONGITUDINE	LATITUDINE
	Sistema di riferimento: WGS84	Sistema di riferimento: WGS84
Inizio	14,22461	40,82991
Fine	14,23941	40,83163
Lunghezza in metri	1736	

in relazione al punto identificato con codice **IT015063049014** denominato “**Pietrarsa**”:
“Il giudizio risultante dall’applicazione dei criteri di cui art. 4 DM 30.3.2010 attuativo del d.lgs 116/08 e dai risultati delle analisi effettuate dallo scrivente Dipartimento Provinciale ARPAC su campione prelevato nell’acqua di balneazione di seguito specificata appartenente al litorale di codesto Comune relative al giorno 20 del mese di agosto anno 2024, è **sfavorevole** e pertanto la **BALNEAZIONE è DA VIETARSI**, fino a nuova comunicazione, lungo il tratto specificato:

ID_AREA_BAL (Codice Identificativo Area di Balneazione)	IT015063049014	
COORDINATE GEOGRAFICHE del tratto di acqua di balneazione		
	LONGITUDINE	LATITUDINE
	Sistema di riferimento: WGS84	Sistema di riferimento: WGS84
Inizio	14,31563	40,82553
Fine	14,32030	40,82081
Lunghezza in metri	929	

in relazione al punto identificato con codice **IT015063049015** denominato “**Via Partenope**”
“Il giudizio risultante dall’applicazione dei criteri di cui art. 4 DM 30.3.2010 attuativo del d.lgs 116/08 e dai risultati delle analisi effettuate dallo scrivente Dipartimento Provinciale ARPAC su campione prelevato nell’acqua di balneazione di seguito specificata appartenente al litorale di codesto Comune relative al giorno 20 del mese di agosto anno 2024, è **sfavorevole** e pertanto la **BALNEAZIONE è DA VIETARSI**, fino a nuova comunicazione, lungo il tratto specificato:

ID_AREA_BAL (Codice Identificativo Area di Balneazione)	IT015063049015	
COORDINATE GEOGRAFICHE del tratto di acqua di balneazione		
	LONGITUDINE	LATITUDINE
	Sistema di riferimento: WGS84	Sistema di riferimento: WGS84
Inizio	14,23941	40,83163
Fine	14,24859	40,82701
Lunghezza in metri	1509	

Rilevato che:

- il D.lgs 116/2008 all’art. 5, comma 1, lettera d) prevede che “*competete al Comune di informare il pubblico con l’apposizione di segnaletica, posta in prossimità dell’acqua di balneazione, che indichi l’eventuale divieto di balneazione di cui al successivo art. 15*”;
- il citato decreto all’art. 10 prevede, altresì, che “*le Autorità competenti provvedono affinché vengano adottate misure di gestione tempestive e adeguate qualora vengano a conoscenza di situazioni inaspettate che hanno, o potrebbero verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti. Tali misure includono l’informazione del pubblico e, se necessario, un divieto temporaneo di balneazione*”;

Dato atto che, con nota PG/721770 del 22.08.2024, il servizio Tutela dell'Ambiente della Salute e del Paesaggio ha richiesto ad ARPAC di effettuare un nuovo monitoraggio attraverso il campionamento delle acque nelle aree dove sono state rilevate le citate criticità.

Ritenuto, pertanto, necessario, a tutela della salute dei cittadini, ai sensi dell'art. 10 del D.lgs 118/2008, di dover procedere con urgenza al divieto temporaneo di balneazione nelle aree marino costiere, per il punto identificato con codice IT015063049010 denominato "Donn'Anna" per il punto identificato con codice IT015063049011 denominato "Lungomare Caracciolo" per il punto identificato con codice IT015063049014 denominato "Pietrarsa" per il punto identificato con codice IT015063049015 denominato "Via Partenope", fino a nuova diversa comunicazione ARPAC.

Attestato che il presente provvedimento non contiene dati personali.

Sentito l'Assessore alla Salute e al Verde.

Visti:

- il D.Lgs 116/08;
- il D.M. 30 marzo 2010, come modificato dal D.M. del 19 aprile 2018;
- il D.P.R. 470/82;
- il D.Lgs 267/2000.

Sottoscritta digitalmente da
per La Dirigente del Servizio
Tutela dell'Ambiente, della Salute e del Paesaggio
arch. Giuliana Vespere
il Dirigente del Servizio
Cimiteri Cittadini
Dott. Fabio Piero Fracasso

ORDINA

Il divieto temporaneo di balneazione, per le motivazioni esposte in narrativa e che si intendono integralmente richiamate nel presente dispositivo, nelle aree marino costiere, **per il punto identificato con codice IT015063049010 denominato "Donn'Anna" per il punto identificato con codice IT015063049011 denominato "Lungomare Caracciolo" per il punto identificato con codice IT015063049014 denominato "Pietrarsa" per il punto identificato con codice IT015063049015 denominato "Via Partenope", ai sensi dell'art. 10 D.lgs 116/2008.**

AVVERTE

Le aree marino costiere interdette alla balneazione con la presente ordinanza potranno essere riaperte alla balneazione solo a seguito di nuova diversa comunicazione ARPAC, ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 128 del 19.03.2024.

DISPONE

La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio on line e sul sito web del Comune di Napoli con l'indicazione di elementi (fabbricati/spiagge/moli etc.) di immediata e facile conoscenza da parte della cittadinanza dei punti di inizio e fine dei tratti di costa interdetti alla balneazione.

L'apposizione di segnaletica nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione con l'indicazione dei motivi del divieto e dell'inquinamento con linguaggio accessibile ai cittadini.

La trasmissione della presente Ordinanza, ad ogni effetto e conseguenza di legge, secondo modalità fissate nel D.M. 30 marzo 2010 modificato dal DM 19/04/2018:

- al Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria – *Portale Acque del Ministero della Salute*
- al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Patrimonio Naturalistico e Mare (PNM)
- alla Regione Campania Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale - U.O.D. 02 Prevenzione e Igiene Sanitaria – prevenzione e tutela della Salute
- al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL NA 1 Centro
- al Dipartimento Provinciale dell'ARPAC
- alla Capitaneria di Porto di Napoli
- all'Area Sicurezza - Servizio Polizia Locale

La trasmissione della stessa alla Prefettura di Napoli, per quanto attiene il coordinamento delle Forze di Polizia del territorio.

La trasmissione della stessa:

- al Servizio Comunicazione e Portale Web per la pubblicazione sul sito comunale;
- al Servizio Ciclo Integrato delle Acque e Tutela del Mare, struttura comunale competente al controllo della balneazione, per gli adempimenti relativi all'apposizione di segnaletica e di idonea cartellonistica.

Sottoscritta digitalmente da

Il Sindaco
Gaetano Manfredi

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del Dlgs. 7/3/2005, n.82 e s.m.i. (CAD). La presente Ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del Dlgs. 82/2005.